



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONTRIBUTI DELL'UTENZA, PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento intende disciplinare – nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 della legge 27.12.1997, n.449 ed all'art.119 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- i presupposti, le condizioni, il procedimento per l'attuazione di iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione e per la scelta del contraente, nonché la destinazione delle somme rivenienti dalla stipula di contratti di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati, in materia di iniziative culturali, sociali, turistiche, promozionali, ricreative e altro, e di acquisizione di beni e servizi, poste in essere dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;
- le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni volte a fornire a soggetti pubblici o privati consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, a titolo oneroso;
- le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, che il Comune può effettuare verso l'utenza, dietro pagamento di un corrispettivo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "contratto di sponsorizzazione" – (di seguito denominato "Contratto") un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Amministrazione Comunale (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, turistiche, promozionali, ricreative e altro, e nell'ambito delle attività di acquisizione di beni e servizi, ad un terzo (sponsor) – che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito – la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto;
- b) Per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o in servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c) Per "sponsor" ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) Per "sponsee" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale;
 - e) Per soggetto un'impresa, pubblica o privata, nazionale o transnazionale, includendo le società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art 2359 codice civile ed ex art. 7 L. 287/90, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappaltanti, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa.
 - f) Per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
 - g) Per accordo di collaborazione l'accordo col quale un soggetto pubblico o privato assuma, in tutto o in parte, gli oneri economici e/o le prestazioni di risorse umane e/o strumentali occorrenti per l'attuazione di iniziative od attività rientranti tra quelle di cui alla precedente lettera a), eventualmente con la messa a disposizione, da parte del Comune, di uno spazio pubblicitario in favore del soggetto collaborante.
 - h) per "servizi aggiuntivi" tutti quei servizi e quelle prestazioni lecite e consentite, assumibili da parte del Comune sulla base della strutturazione e dell'organizzazione strumentale e di personale di cui esso dispone, richieste da soggetti terzi, pubblici o privati, o dall'utenza in genere, non rientranti nei servizi essenziali e nelle funzioni istituzionali proprie del Comune, le cui prestazioni non sono comunque connesse a garanzia di diritti fondamentali
2. Dal contratto di sponsorizzazione e dall'accordo di collaborazione il Comune deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa di pubblico interesse.

Art. 3 Condizioni

- 1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione ed all'accordo di collaborazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Il perseguimento di interessi pubblici;
 - b) L'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
 - c) Il conseguimento dei vantaggi di cui all'art. 2, comma 2.
- 2. La stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, per servizi aggiuntivi e l'effettuazione di prestazioni verso terzi paganti per servizi pubblici non essenziali sono ammesse nell'intento di favorire lo sviluppo del partenariato tra il Comune e delle altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, nonché l'interazione e la leale collaborazione con la cittadinanza, a condizione, tuttavia, che non pregiudichino o intralcino l'espletamento degli adempimenti



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

obbligatori e delle attività istituzionali del Comune e non rallentino l'ottimale funzionamento degli Uffici Comunali.

Art. 4

Procedure di selezione dello sponsor

1. La ricerca dello sponsor e del soggetto con cui sottoscrivere accordi di collaborazione, per il finanziamento di eventi ed attività da parte dell'Amministrazione, è effettuata secondo la procedura negoziata della trattativa privata, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l'interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione o la collaborazione di cui trattasi.
3. L'avviso di cui al precedente comma 2, reca in particolare:
 - L'indicazione dell'attività, progetto o iniziativa culturale oggetto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione;
 - L'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - Le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta;
 - L'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione o l'entità degli oneri che si intende porre a carico del soggetto collaborante.
4. All'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e dei Comuni limitrofi, inserzione nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o mediante altre forme ritenute di volta in volta eventualmente opportune per assicurare una ampia conoscenza e partecipazione.
5. Ove pervenga all'Amministrazione, una singola proposta di sponsorizzazione o di collaborazione finalizzata ad un determinato evento od attività, l'amministrazione stessa, valutata l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, predispone, salvo che non ricorra la fattispecie di cui al successivo comma 8.3, apposito avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione (o quale entità minima degli oneri richiesti al collaborante), quello fissato dal soggetto proponente.

L'avviso manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni o collaborazioni finalizzate al finanziamento dell'evento od attività. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'Amministrazione procederà, tramite selezione delle proposte pervenute, alla individuazione dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del prezzo. L'originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- L'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende pubblicizzare;
 - Il corrispettivo della sponsorizzazione (o l'entità degli oneri che s'intendono assumere a proprio carico, in caso di proposta di collaborazione).
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:
- per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche):
 - a) L'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b) L'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - c) L'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);
 - d) L'inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 6
 - per i soggetti pubblici:
 - a) Il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati.
- L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; I soggetti sia pubblici che privati devono altresì documentare, anche attraverso autocertificazione, la rispondenza della loro attività complessiva ai requisiti e criteri etici di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del presente regolamento.
8. Potrà procedersi all'affidamento diretto della sponsorizzazione o della collaborazione nei seguenti casi:
1. In caso siano state esperite senza esito le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
 2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all'urgenza e alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
 3. Nel caso di sponsorizzazioni o di collaborazioni il cui valore sia inferiore a € 20.000,00.
9. In caso di sponsorizzazioni o collaborazioni, anche a carattere pluriennale, il cui importo o valore risulti complessivamente superiore a € 150.000,00, si procederà all'individuazione del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica.
10. L'offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, previa istruttoria del Settore competente per materia, è approvata con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore medesimo.
11. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri elencati negli articoli precedenti, viene predisposta apposita graduatoria, da approvarsi con determina del Funzionario Responsabile del Settore competente.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

12. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell'avviso (valore economico, convenienza dell'Amministrazione ad acquisire lo sponsor nelle propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno della pubblicizzazione dell'evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili).

Art. 5 Esclusioni

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione e di collaborazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

Art. 6 Facoltà di rifiuto di sponsorizzazioni e di collaborazioni inaccettabili

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione o di collaborazione qualora:
 - a. Ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
 - c. Ritenga opportuno effettuare ulteriori verifiche, a seguito di segnalazioni di opportunità generale, avanzate da organi interni all'ente.
2. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni e collaborazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore e di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressione di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).
4. La valutazione e la decisione di esclusione è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità locali, regionali, nazionali o internazionali. A tal fine l'Ente può avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative e da associazioni e centri di ricerca presso di esse accreditate



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Art. 7

Contratto di sponsorizzazione – accordo di collaborazione

1. Il ricorso, da parte dell'Amministrazione, a forme di sponsorizzazione, in relazione ad attività, interventi o progetti culturali, sociali, turistici, promozionali, ricreativi, sportivi e altro, ad attività di promozione o di valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione Comunale, all'acquisizione di beni e servizi, va formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, nella forma scritta, nel quale risultano stabiliti:
 - a. L'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b. Il diritto dello Sponsor alla utilizzazione "esclusiva" ovvero "non esclusiva" dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi od attività per i quali sia prevista la sponsorizzazione;
 - c. Le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
 - d. La durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato, continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
 - e. Gli obblighi assunti rispettivamente dallo Sponsor e dall'Amministrazione e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
 - f. Il corrispettivo della sponsorizzazione o la quantificazione economica degli oneri diversi dal pagamento di un corrispettivo, posti a carico dello sponsor o del soggetto collaborante;
 - g. Le modalità procedurali, le garanzie eventualmente richieste (fideiussione bancaria, polizza assicurativa) e le responsabilità;
 - h. Le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della facoltà di recesso.
2. L'accordo di collaborazione dovrà anch'esso risultare da apposito atto scritto, riportante i medesimi elementi indicati al precedente comma 1, ivi comprese, ove richieste e previste, le modalità di promozione e pubblicità di cui al precedente punto c.
3. Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 8

Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni

1. Fatta esclusione dei casi di cui al comma 2 e salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione o di quello eventualmente previsto dall'accordo di collaborazione, deve essere eseguito, nella misura del 50%, al momento della sottoscrizione del contratto presso la Tesoreria Comunale e, nella misura del restante 50%, a conclusione



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

dell'evento o ad avvenuta esecuzione del contratto. Nel caso di contratto di sponsorizzazione, per la formalizzazione del rapporto ed a garanzia delle obbligazioni a carico dello sponsor, questi dovrà costituire, sempre al momento della sottoscrizione del contratto, apposita polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione Comunale.

2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto organizzatore dell'evento lo sponsor (o soggetto collaborante) dovrà provvedere a pagare direttamente il fornitore, previo nulla osta della Amministrazione Comunale di attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto o dell'accordo, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sulle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 9

Convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi e prestazioni a pagamento rese all'utenza per servizi pubblici non essenziali

1. La stipula di convenzioni per la prestazione di consulenze e servizi aggiuntivi verso soggetti pubblici o privati e l'effettuazione di prestazioni verso terzi paganti, per servizi pubblici non essenziali può avvenire sulla base di apposita offerta al pubblico effettuata dal Comune, previa valutazione di specifiche proposte elaborate dai Funzionari Responsabili dei Settori ed approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, oppure sulla base di singole richieste fatte pervenire per iscritto ed acquisite al Protocollo generale del Comune da parte dei soggetti interessati, approvate con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore competente.
2. In caso di offerta al pubblico, questa dovrà essere pubblicizzata nelle forme di cui al precedente art.4, comma 4.
3. Potranno essere stipulate convenzioni per servizi aggiuntivi, con riferimento alla redazione di pareri, consulenze, relazioni illustrative, esplicative ed interpretative, perizie tecniche ed estimative, che non attengano alle attività istituzionali del Comune, nonché con riferimento all'utilizzo di strutture, dotazioni strumentali ed altri beni di proprietà del Comune, che non pregiudichino il normale andamento e funzionamento degli Uffici.
4. Potranno essere rese prestazioni, da parte del personale dipendente del Comune, in favore di terzi paganti, per servizi pubblici non essenziali, in relazione a manifestazioni aperte al pubblico, eventi sportivi o di piazza, o anche a carattere privato, che prevedano l'allestimento o il montaggio di palchi, il noleggio di attrezzature di proprietà del Comune o l'utilizzo di beni comunali, il transennamento di strade od aree pubbliche, con supporto di personale operaio o tecnico del Comune e/o con la vigilanza ad opera del Comando di Polizia Municipale.
5. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito del presente articolo e non formano oggetto del presente regolamento i servizi e le prestazioni che, secondo le vigenti disposizioni di legge, rientrano nel novero dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni per le quali è prevista l'esazione di diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

6. L'ammontare del corrispettivo dovuto per i servizi e le prestazioni suddette verrà determinato con apposito provvedimento della Giunta, tenendo conto degli oneri occorrenti per l'effettuazione delle prestazioni stesse, riferiti all'apporto del personale occorrente, in termini di ore lavorative, del rimborso dei costi del materiale e della manutenzione della strumentazione occorrente, nonché dei prezzi normalmente praticati sul mercato privato locale per analoghe prestazioni, e dei prezzari o tariffari eventualmente vigenti.

Art.10

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione e degli introiti derivanti da convenzioni per servizi aggiuntivi e prestazioni verso terzi paganti per servizi pubblici non essenziali

1. Le somme iscritte negli interventi di spesa che risultano non impegnate in virtù dell'avvenuta stipula di contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione costituiscono altrettanti risparmi di spesa a vantaggio del bilancio comunale.
2. Detti risparmi di spesa sono destinati:
 - a) alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui al vigente CCNL per il personale degli EE.LL., nella misura minima del 30% del loro ammontare, o nella maggiore misura stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale, fino ad un massimo del 50%, con le modalità ivi concordate, ferma restando la destinazione di una quota non inferiore al 5% alla remunerazione di progetti di produttività per il personale dei Settori interessati dalle singole iniziative cui si riferiscono i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione;
 - b) al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta, o a risparmio netto.
3. Il 50% dei ricavi netti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi, è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2. Una quota non inferiore al 10% di tale percentuale, o la maggiore misura stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale, è destinata alla remunerazione di progetti di produttività per il personale dei Settori interessati dalle singole iniziative cui si riferiscono le convenzioni stipulate. Il rimanente 50% è destinato al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta.
4. Il 30% dei contributi versati dagli utenti per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2. Una quota non inferiore al 10% di tale percentuale, o la maggiore misura stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale, è destinata alla remunerazione di progetti di produttività per il personale dei Settori interessati. Il rimanente 70% è destinato al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta.

Art. 10

Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione:



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- a. per la sponsorizzazione corrisponde l'importo della somma direttamente erogata ovvero corrispondente al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor ovvero stanziata per la specifica iniziativa.
 - b. Se correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al punto a).
2. Nel caso contemplato al comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento, gli aspetti fiscali saranno regolati tra lo sponsor e il soggetto terzo.
 3. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 11

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento di sponsorizzazioni o collaborazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono soggetti a verifiche da parte del Settore comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le eventuali difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo Sponsor (o al soggetto collaborante); la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione.

Art. 13

Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione e dell'accordo di collaborazione è sottoposta al competente Foro di Torre Annunziata.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

Art.15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oooooo

N. 61 DEL 16.11.2007 - COPIA

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI.
-----------------	--

L'anno duemilasette, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 19.53, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 13.11.2007, prot. n. 27441 e successivamente integrata con prot. N. 27606 del 13.11.2007 e prot. n. 27960 del 15.11.2007, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Fatto l'appello, risultano presenti i seguenti componenti:

N	Cognome	Nome	Presente	Assente	N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1)	Ruggiero	Giovanni	Si		12)	d'Esposito	Giancarlo	Si	
2)	Iaccarino	Vincenzo	Si		13)	Russo	Michele	Si	
3)	D'Aniello	Pasquale		Si	14)	Zurino	Lorenzo	Si	
4)	Cappiello	Salvatore	Si		15)	Gargiulo	Maurizio		Si
5)	Gargiulo	Francesco	Si		16)	Iaccarino	Giovanni	Si	
6)	Russo	Mario		Si	17)	Acampora	Daniele	Si	
7)	Russo	Costantino		Si	18)	Alberino	Marilena	Si	
8)	Carotenuto	Lauro	Si		19)	Borrelli	Antonio	Si	
9)	Maresca	Luigi	Si		20)	Maggio	Alberto		Si
10)	Russo	Giuseppe	Si		21)	Russo	Antonio	Si	
11)	d'Esposito	Marco	Si						
TOTALE								16	5

Presiede la riunione il **Dott. Luigi Maresca**, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale, **dott.ssa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero di 16 componenti (Sindaco + 15 Consiglieri presenti) rende legale e valida l'adunanza, il **Presidente** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI.
-----------------	--

In prosieguo di seduta.

Il Presidente annuncia e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Sull'argomento espone una breve relazione introduttiva il Sindaco Prof. Giovanni Ruggiero

Si dà atto che il contenuto degli interventi resi in merito all'argomento in oggetto è riportato nel testo trascritto del dibattito consiliare che, sebbene non allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che non ricorre l'obbligo di acquisire parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta aumenti di spesa né diminuzioni di entrata;

Con i seguenti voti espressi in forma palese, per appello nominale:

Presenti:	n. 17
Assenti:	n. 4
Votanti:	n. 17
Voti favorevoli:	n. 17

D'Aniello Pasquale, Russo Mario, Alberino Marilena,
Russo Antonio

delibera

Approvare la proposta allegata, e per l'effetto:

1) Abrogare. il suddetto articolo 10 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione, di convenzioni con soggetti pubblici e privati e



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, adottato con delibera consiliare n. 15 del 31.03.2006 e sostituirlo integralmente con un nuovo art 10 , sempre denominato: *"Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione e degli introiti derivanti da convenzioni per servizi aggiuntivi e prestazioni verso terzi paganti per servizi pubblici non essenziali"*, il cui testo è il seguente:

"1) Le somme iscritte negli interventi di spesa che risultano non impegnate in virtù dell'avvenuta stipula di contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione costituiscono altrettanti risparmi di spesa a vantaggio del bilancio comunale.

2) Detti risparmi di spesa sono destinati :

a) alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività , di cui al vigente CCNL per il personale degli EE.LL, nella misura massima del 70% del loro ammontare, secondo quanto definito in sede di contrattazione decentrata;

b) nella misura minima del 30% al finanziamento di altre iniziative della Giunta , o a risparmio netto;

3) Una percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale non superiore al 70% dei ricavi netti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi , è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2. La rimanente quota, non inferiore al 30% è destinata al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta.

4) Una percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale non superiore al 70% dei contributi versati dagli utenti per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2 . . La rimanente somma, non inferiore al 30% è destinato al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta";

2) Attribuire il n. 10 bis all'articolo successivo denominato "Aspetti fiscali" , lasciandolo ovviamente inalterato nel testo.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza, con votazione avente il medesimo esito di quella suddetta,

d e l i b e r a

Dichiarare la immediata eseguibilità della delibera , ex art. 134 4 comma , D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dettata dall'esigenza di definire in tempo utile le linee di proposta di parte pubblica per la definizione del prossimo fondo del personale.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Proposta allegata alla D.C. n. 61/2007

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI.
-----------------	--

Premesso:

Che l'art. 43 della L.n. 449 del 27.12.1997, prevede che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono:

- stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, diretti al perseguimento di interessi pubblici, purché siano escluse forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e si assicurino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- individuare, con regolamento, le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.

Che l'art. 119 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, recepisce la pregressa normativa e ribadisce espressamente la possibilità per gli enti pubblici, per favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare contratti, accordi e convenzioni di cui al su citato art. 43 della L. n. 449/1997;

Che le normative attinenti la materia, limitandosi a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, indicandone finalità e limiti, non dettano disciplina specifica per l'attuazione di tali procedure, demandando per questo, di fatto, al potere di autoregolamentazione degli enti;

Che questo Ente è dotato di apposito "Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione, di convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, adottato con delibera consiliare n. 15 del 31.03.2006 ;

Che, in ogni caso, negli ultimi anni, gli enti locali, se per un verso sono chiamati sempre più ad assolvere nuovi compiti primari nell'Amministrazione del paese ed a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall'altra registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali ;



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Che, pur essendoci dunque una necessità palese di ricorrere a nuovo personale, al tempo stesso si è per legge limitata la possibilità di assumere, con unica possibilità alternativa per gli enti di incentivare il personale già esistente;

Che il fondo delle risorse decentrate del personale, comprendente le quote che gli enti del Comparto devono accantonare per consentire, in sede di contrattazione decentrata, l'attuazione della disciplina delle nuove classificazioni del personale e il supporto di iniziative volte a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi comunali, è costituito solo dalla somma di precise e tassative voci previste dalle varie normative e dai CCNL..

Che si è altresì registrata nel tempo una progressiva tendenza normativa a ridurre anche le possibilità giuridiche di implementazione del suddetto fondo del personale, con l'unica possibilità per gli enti di migliorare le risorse per la produttività del personale proprio attraverso le nuove prospettive di contratti di sponsorizzazioni, di accordi di collaborazione, di convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali .

Che nel Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione, di convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, adottato con delibera consiliare n. 15 del 31.03.2006, all'art. 10 viene disciplinato l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione e degli introiti derivanti da convenzioni;

Che, con verbale di Delegazione Trattante del 12.09.2007, su richiesta delle O.O.S.S. si è stabilito di modificare il suddetto articolo 10 del Regolamento , nel senso di destinare il 70% degli incassi al fondo per il personale ed il 30% al Bilancio ;

Che, pertanto, si ritiene, di dare applicazione alle suddette decisioni della Delegazione Trattante, e, comunque, di prevedere una possibilità di implementazione delle scarse risorse per la produttività del personale,

Che, infine, si è pure riscontrato un errore materiale nella redazione del Regolamento già approvato, dove vengono numerati col n. 10 due diversi articoli, rendendosi necessaria una rettifica.

Tanto premesso, si propone che il Consiglio Comunale, salva l'acquisizione del prescritto parere di regolarità tecnica ex art. 49, 1 comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERI

- Di abrogare. il suddetto articolo 10 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione, di convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, adottato con delibera consiliare n. 15 del 31.03.2006 e sostituirlo integralmente con un nuovo art 10 , sempre denominato: "*Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione e degli introiti derivanti da convenzioni per servizi aggiuntivi e prestazioni verso terzi paganti per servizi pubblici non essenziali*", il cui testo è il seguente:



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

"1) Le somme iscritte negli interventi di spesa che risultano non impegnate in virtù dell'avvenuta stipula di contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione costituiscono altrettanti risparmi di spesa a vantaggio del bilancio comunale.

2) Detti risparmi di spesa sono destinati :

a) alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività , di cui al vigente CCNL per il personale degli EE.LL., nella misura massima del 70% del loro ammontare, secondo quanto definito in sede di contrattazione decentrata;

b) nella misura minima del 30% al finanziamento di altre iniziative della Giunta , o a risparmio netto;

3) Una percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale non superiore al 70% dei ricavi netti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi , è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2. La rimanente quota, non inferiore al 30% è destinata al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta.

4) Una percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata aziendale non superiore al 70% dei contributi versati dagli utenti per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali è destinato alla implementazione del fondo di cui sub 2 . . La rimanente somma, non inferiore al 30% è destinato al finanziamento di altre iniziative da parte della Giunta”;

- Di attribuire il n. 10 bis all'articolo successivo denominato "Aspetti fiscali" , lasciandolo ovviamente inalterato nel testo.

- Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera , ex art. 134 4 comma , D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dettata dall'esigenza di definire in tempo utile le linee di proposta di parte pubblica per la definizione del prossimo fondo del personale.

Piano di Sorrento, li 16.11.2007

IL SINDACO
Prof. Giovanni Ruggiero



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Allegato alla D.C. n. 61/2007

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 16.11.2007

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI.
-----------------	--

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta di deliberazione in esame, il parere seguente:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime parere: <i>FAVOREVOLE</i> .
	li, 16.11.2007
	Il Funzionario Responsabile (Dott. Giacomo Giugliano)

Firmati all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to (dott. Luigi Maresca)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Deborah De Riso)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

Dalla Sede Comunale, li 27/12/07:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Deborah De Riso)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, li 27/12/07

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Deborah De Riso)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- In data 27/12/07 per la decorrenza del termine ex art. 134 – 3° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.) (scadenza giorni dieci di pubblicazione)

Dalla Casa Comunale, li 27/12/07.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Deborah De Riso)
IL VICE SEGRETARIO
(dott. Giacomo Giuliano)

Copia della presente deliberazione è notificata, per i relativi adempimenti attuativi, ai Responsabili dei servizi interessati, come da firma per ricevuta apposta in calce all'originale.